



# Comune di Marano Marchesato

(Provincia di Cosenza)

## Deliberazione del Consiglio Comunale

ORIGINALE

Atto n. 16 / CC

del 30 ottobre 2012

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SULL'IMU  
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

L'anno DUEMILADODICI il giorno TRENTA del mese di OTTOBRE alle ore 10.10, nella consueta sala delle adunanze - convocato nei modi e termini di legge e di regolamento - si è riunito il Consiglio Comunale di Marano Marchesato in sessione straordinaria ed in prima convocazione. La seduta è pubblica.

E' presente e partecipa alla seduta il Segretario Generale Avv. Mario Zimbo che procede all'appello nominale di inizio seduta con le seguenti risultanze:

	Cognome e Nome	Presenti	Assenti		Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	Lorenzo GUIDO - Sindaco	SI		14	Sergio GAMBARO - Assessore esterno	SI	
2	Tonino BELMONTE	SI		15	Francesco COSENTINI - Assessore esterno	SI	
3	Sandro CINELLI		SI				
4	Fabio DODARO		SI				
5	Mario Marcello FERRARO		SI				
6	Francesco FRONTIERA		SI				
7	Fabrizio Maria GIANNINI	SI					
8	Gianmarco TOTERA	SI					
9	Eduardo VIVACQUA	SI					
10	Ottavio CHIAPPETTA		SI				
11	Domenico CHIAPPETTA	SI					
12	Annunziato TENUTA	SI					
13	Natale Franco TENUTA	SI					

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio comunale. cons. Gianmarco TOTERA.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Avv. Mario ZIMBO

IL PRESIDENTE

ricosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la discussione sugli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'assessore Annunziato Tenuta illustra la proposta ma, preliminarmente segnala un refuso nonché la necessità di una modifica al testo.

In particolare segnala che - probabilmente per un mero errore di battitura - l'art. 6, comma 3, afferente le modalità di calcolo della base imponibile dei terreni agricoli, diversamente da quanto

previsto dalla legge, reca **"un moltiplicatore pari a 130"**, anziché **"un moltiplicatore pari a 135"**. Propone quindi un emendamento consistente nella correzione del refuso

Ancora l'assessore Annunziato Tenuta, osserva che l'art. 7, comma 4, necessita di essere cambiato nella parte in cui prevede che un aliquota ridotta per il **"soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale"**. In tale passo invece deve essere eliminata la parola "non" e lo stesso deve diventare **"soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario della casa coniugale"**. Conseguentemente deve essere eliminato il periodo immediatamente successivo, vale a dire quello che recita: **"Tale soggetto determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta"**.

Infine l'assessore Annunziato Tenuta propone alcuni ulteriori emendamenti, afferenti fattispecie per le quali la legge consente all'ente di operare alcune riduzioni di aliquote (terreni agricoli affittati, immobili di interesse storico o artistico, o inagibili o inutilizzati, appartenenti a soggetti sottoposti a IRES o IACP).

A questo punto l'assessore Francesco Cosentini suggerisce di rimandare ad altro momento l'eventuale trattazione di tali emendamenti, sia per capire meglio il meccanismo della agevolazione, sia perché siamo ancora nella fase di sperimentazione dell'imposta.

Tale invito viene accolto dal consesso e pertanto il consiglio procede alla votazione sui primi due emendamenti,

Pertanto si vota sulla correzione dell'art. 6, comma 3, nella parte afferente il moltiplicatore relativo ai terreni agricoli, sostituendo il passo **"un moltiplicatore pari a 130"** con il passo **"un moltiplicatore pari a 135"**. Tale emendamento viene approvato con 7 voti favorevoli ed un voto contrario (Chiappetta Domenico).

Si vota poi sulla correzione dell'art. 7, comma 4, nella parte dove è scritto **"soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale"**. Si propone quindi di eliminare la parola "non" facendo sì che il passo divenga: **"soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario della casa coniugale"**

L'emendamento comporta di conseguenza l'eliminazione del periodo immediatamente successivo, vale a dire quello che recita: **"Tale soggetto determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta"**.

Tale emendamento viene approvato con 7 voti favorevoli ed un voto contrario (Chiappetta Domenico).

Si procede infine alla votazione sull'intero regolamento per come sopra emendato.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Considerato** che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 l'applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23);

**Visto** l'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, con legge 26 aprile 2012 n. 44, che introduce rilevanti modifiche al sopraccitato articolo nonché agli articoli 9 e 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

**Visto** l'art. 9 del citato decreto legislativo 23/2011, come modificato dall'art. 4 del d.l. 16/2012;

**Considerato** che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per il tributo di cui al presente provvedimento.

**Visto** altresì il comma 15, il quale dispone che **"a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione"**;

**Atteso** che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Acquisito il preventivo parere favorevole reso dal Responsabile del servizio competente, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

Acquisito il preventivo parere favorevole reso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267/2000, per come novellato dal D.L. 174/2012;

Dato atto degli emendamenti apportati nell'odierna seduta, con la seguente votazione resa in forma palese

Consiglieri assegnati:	13			
consiglieri presenti:	08	Consiglieri assenti:	05	(Dodaro, Ferraro, Frontiera, Cinelli, Chiappetta Ottavio)
consiglieri votanti:	08	Consiglieri astenuti:	nessuno	
Voti favorevoli:	07	voti contrari:	01	(Chiappetta Domenico)

#### DELIBERA

1) di **APPROVARE** il «Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria - IMU», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, composto da complessivi 16 articoli;

2) di **DISPORRE** l'invio di copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Infine con la seguente votazione resa in forma palese

Consiglieri assegnati:	13			
consiglieri presenti:	08	Consiglieri assenti:	05	(Dodaro, Ferraro, Frontiera, Cinelli, Chiappetta Ottavio)
consiglieri votanti:	08	Consiglieri astenuti:	nessuno	
Voti favorevoli:	07	voti contrari:	01	(Chiappetta Domenico)

#### DELIBERA

3) di **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile.


ORIGINALE

Atto n. 16 / CC

del 30 ottobre 2012

PER LA REGOLARITA' TECNICA si esprime:

parere FAVOREVOLE Ass. Francesco Cosentini firma \_\_\_\_\_  
data 30/10/2012




ER LA REGOLARITA' CONTABILE si esprime:


parere NON INTERESSANTE firma \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Gianmarco TOTERA



IL SEGRETARIO Avv. Mario ZIMBO



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE


Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale all'Albo Pretorio di questo Comune dal 30/10/2012 e vi rimarra' per quindici giorni consecutivi fino al 14/11/2012.

14 NOV. 2012  
Prot n. 781

29 NOV. 2012

IL SEGRETARIO


il 14 NOV. 2012



DICHIARAZIONE DI ESECIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva in data 30/10/2012 perchè dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000

IL SEGRETARIO





**COMUNE DI MARANO MARCHESATO**

**Regolamento per l'applicazione  
dell'Imposta Municipale Propria –  
I.M.U.**

(Approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 30 ottobre 2012)

## **Articolo 1 FINALITA'**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23

## **Articolo 2 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le sue pertinenze, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

## **Articolo 3 SOGGETTO ATTIVO**

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune stesso.

2. E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili (ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale) l'aliquota di base di cui al comma 6, articolo 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente.

Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano

le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

## **Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetti passivi dell'imposta, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, sono i proprietari degli immobili di cui

all'articolo 2 del presente regolamento, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.

#### Articolo 5

#### DEFINIZIONE DI FABBRICATI E AREE

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 2 del presente regolamento:

a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;

c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del Codice Civile. Non sono considerati terreni agricoli i terreni incolti o, comunque, non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile oppure i piccoli appezzamenti di terreno, condotti da non imprenditori agricoli, i cui prodotti sono utilizzati per uso proprio del possessore o della propria famiglia;

d) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Le pertinenze limitate come sopra sono comunque individuate sulla base dei principi stabiliti dall'art. 817 del codice civile;

e) per fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola si intendono i fabbricati di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Si riconosce carattere di ruralità ai fini IMU alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile.

**Articolo 6**  
**BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i

seguenti moltiplicatori:

- **a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A** (Abitazioni e/o Residenze) e **nelle categorie catastali C/2** (Magazzini e locali di deposito), **C/6** (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e **C/7** (Tettoie chiuse o aperte), **con esclusione della categoria catastale A/10** (Uffici e studi privati).
- **b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B** (strutture di uso collettivo) e **nelle categorie catastali C/3** (Laboratori per arti e mestieri), **C/4** (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e **C/5** (Stabilimenti balneari e di acque curative);
- **b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5** (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);
- **c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10** (Uffici e studi privati);
- **d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D** (categorie speciali a fine produttivo o terziario), **ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5** (Istituti di credito, cambio ed assicurazione); **tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;**
- **e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1** (Negozi e botteghe).

3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 10 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3 comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 504/1992.

5. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.

6. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio tributi, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio. Tali valori possono essere derogati dall'Ufficio allorché i valori così determinati risultino inferiori a quelli indicati in atti pubblici o privati. Tale provvedimento della Giunta, quindi, non assume carattere di limite invalicabile del potere di accertamento e di rettifica dell'ufficio tributi.

#### Articolo 7

#### UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. Il Comune può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.
3. Si considerano abitazione principale:
  - a) le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  - b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
4. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e precisamente:
  - al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario della casa coniugale. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
5. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e precisamente:
  - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata

6. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo dovranno risultare nella dichiarazione IMU e/o in apposito autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della 1° rata.

#### **Articolo 8 ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta, ai sensi dell'art. 9, comma 8, D. Lgs. 23/2011, limitatamente al periodo

dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

#### **Articolo 9 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA**

1. Il Comune delibera le aliquote relative al presente tributo entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

2. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. Il comune con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

3. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. Il Comune può modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
4. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Il Comune può ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento
5. Il Comune può ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

#### **Articolo 10 VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
4. Non è dovuto il versamento dell'imposta qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta dovuta per l'intero anno e per l'intera unità immobiliare.

#### **Articolo 11 ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA**

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta municipale propria, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
2. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario

sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato

all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo ne riproduca il contenuto essenziale.

Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo

o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dalla giunta comunale per la gestione del tributo.

5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento i Comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti, inviare ai contribuenti

questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;

richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici

competenti, con esenzione di spese e diritti.

6. Non si procede alla liquidazione e all'accertamento nel caso in cui l'imposta complessiva da recuperare, al netto di sanzioni e interessi, sia pari o inferiore a euro 12,00.

## **Articolo 12 RIMBORSI**

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1. possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta Municipale Propria.

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 10, comma 4, del presente regolamento.

**Articolo 13**  
**CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni.

**Articolo 14**  
**INCENTIVI PER L'ATTIVITA' DI CONTROLLO**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 57 della Legge 662/1996 e dal comma 1 dell'articolo 59 del D.Lgs. 446/1997, il Comune incentiva l'attività di controllo destinando una percentuale delle somme effettivamente accertate e non contestate alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale dipendente che ha partecipato all'attività. La quantificazione del fondo e le modalità di attribuzione sono disciplinate dalla Giunta Comunale.

**Articolo 15**  
**RINVIC**

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente".
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

**Articolo 16**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

.....